

**PIANO 2017 PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI FONDO  
REGIONALE DISABILI**

**ART.19 L.R. 17/2005 COME MODIFICATO DALL'ART.84 DELLA L.R.13/2015  
nonché dall'art. 15 della L.R. n. 22/2015**

**Premessa**

Il presente Piano definisce obiettivi e linee di intervento prioritarie per la programmazione e attuazione delle azioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo Regionale Disabili, d'ora in poi Fondo.

Il Fondo ha la finalità di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità sul territorio regionale.

Il presente Piano e pertanto le priorità e le linee di intervento resteranno in vigore fino all'approvazione del successivo Piano annuale.

**1. Finalità del Fondo**

Il Fondo è finalizzato a sostenere il pieno inserimento al lavoro delle persone con disabilità attraverso azioni di miglioramento e qualificazione dei servizi pubblici resi nell'ambito del collocamento mirato e di rafforzamento e qualificazione degli interventi orientativi, formativi e per il lavoro resi disponibili alle persone.

**2. Destinatari**

Destinatari degli interventi sono:

- persone disabili in cerca di lavoro iscritti al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/99;
- persone disabili ai sensi della Legge 68/99 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro;
- giovani con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della Legge n. 104/92 nelle transizioni tra i percorsi educativi e formativi e il lavoro.

**3. Principi di programmazione**

La programmazione è orientata, in via prioritaria, a garantire l'accesso, la permanenza e la qualificazione dell'occupazione delle persone con disabilità.

Il presente Piano si colloca nel processo di costruzione della Rete attiva per il lavoro, prevista dal Patto regionale per il lavoro, costituita dai servizi pubblici e servizi privati accreditati, che dovrà garantire standard qualitativi e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dai livelli essenziali delle prestazioni.

Obiettivo della Rete attiva per il lavoro è quello di migliorare i livelli di accesso a tutti i cittadini e qualificare le opportunità e i servizi per il lavoro sul territorio regionale. Ai servizi privati accreditati è chiesto di agire in via integrativa e non sostitutiva dei servizi pubblici al fine di completare la gamma, migliorare la qualità e ampliare la diffusione.

Il funzionamento della Rete per la qualificazione dei servizi offerti alle persone si fonda sul rafforzamento dei servizi pubblici, chiamati a svolgere le attività proprie del collocamento mirato, e la qualificazione delle azioni erogate dai servizi privati accreditati, così come definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei Servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii."

In particolare risulta fondamentale la qualificazione dei servizi pubblici e della capacità di presidio e monitoraggio di quanto realizzato.

Inoltre al fine di sostenere la progettazione integrata tra i Servizi sul territorio così come previsto dalla L.R.14/2015 una quota di risorse del Fondo, pari al 30% di quanto disponibile nell'anno di programmazione considerato, sarà destinato a supportare interventi rivolti alle persone disabili che presentano anche particolari situazioni di fragilità sociale e per le quali venga valutata l'opportunità di predisporre strumenti di intervento integrati come definito a livello di Accordi territoriali e nell'ambito dei processi di progettualità partecipata degli attori locali competenti ai sensi della già citata L.R. 14/2015 - Servizi pubblici per l'impiego, Servizi sociali e sanitari.

#### **4. Attività finanziabili**

Le azioni oggetto del presente Piano sono finalizzate al supporto e alla qualificazione degli inserimenti lavorativi delle persone disabili, nonché alla loro permanenza nel mercato del lavoro e ad accompagnare i giovani certificati ai sensi della Legge 104/92 nei percorsi di transizione dai sistemi educativi e formativi verso il lavoro.

Le azioni finanziabili comprendono:

- a) le attività e i progetti di rafforzamento e miglioramento dei servizi del collocamento mirato erogati dagli Uffici pubblici preposti
- b) i servizi e le misure formative e di politica attiva del lavoro erogati dai soggetti accreditati;
- c) gli interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità e gli incentivi all'assunzione.

**a) Rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei servizi resi dagli Uffici per il collocamento mirato nell'ambito dell'Agenzia regionale per il lavoro**

Il 1 agosto 2016 ha preso avvio l'Agenzia per il lavoro della Regione Emilia-Romagna: a partire da quella data pertanto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 52, 53 e 54 della L.R. 13/2015, le funzioni relative alla gestione dei Centri per l'impiego e degli Uffici del collocamento mirato sono divenute competenza dell'Agenzia e non più delle Province/Città metropolitana di Bologna che le avevano gestite fino a quel momento. Uno dei compiti più rilevanti che l'Agenzia si trova ad affrontare in questa fase è indubbiamente quello legato alla omogeneizzazione e standardizzazione dei servizi erogati in un'ottica di livello regionale. Per quello che riguarda il collocamento mirato si tratta quindi di rivedere prassi, procedure, servizi per assicurare a tutti gli utenti - cittadini e imprese - che si rivolgono agli Uffici preposti uguali opportunità di accesso alle informazioni, agli interventi e alle misure di supporto.

Si tratta di un'attività complessa e articolata, che ha già prodotto risultati importanti in termini di procedure e modulistiche concordate e condivise, ma che necessita ancora di ulteriori approfondimenti soprattutto per quello che riguarda la standardizzazione dei servizi resi, ancora diversificati a livello territoriale, anche in ragione di situazioni molto difformi per quello che riguarda il personale in forza. Complessivamente le risorse occupate presso i 9 Uffici di collocamento mirato della regione sono attualmente 44, e non tutte a tempo pieno, il 10% circa degli operatori complessivi dei Centri per l'impiego.

Un numero davvero esiguo, soprattutto in alcuni territori provinciali, che rende difficile la piena attuazione degli obiettivi da conseguire in termini di accesso e qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità sul territorio regionale.

Oltre a ciò va poi evidenziato quanto previsto dalla recente Delibera regionale n. 1959 del 21 novembre 2016, che ha approvato la disciplina regionale in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro e l'elenco delle prestazioni rese dai servizi pubblici e da quelli privati accreditati, compreso il collocamento

mirato. La disciplina definisce in modo chiaro che le prestazioni relative ad "azioni di accompagnamento al collocamento mirato" e alla "consulenza e supporto per la gestione delle assunzioni obbligatorie" sono prestazioni da svolgersi da parte del solo sistema dei servizi pubblici per l'impiego, e perciò non "esternalizzabili" attraverso l'intervento di soggetti privati accreditati .

La stessa Legge Regionale n. 14/2015, in materia di inserimento sociale e lavorativo integrato delle persone in particolari condizioni di fragilità, tra cui si prevede possano rientrare persone disabili, definisce come l'equipe multi-professionale, che prende in carico la persona e costruisce il progetto personalizzato, sia formata dai soli soggetti pubblici.

Per completare il quadro delle nuove attività che impegneranno gli Uffici del collocamento mirato va ricordata anche l'attività prevista per l'erogazione della misura nazionale di Sostegno all'Integrazione Attiva SIA e, successivamente, del Reddito di inclusione Sociale RES previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 19 dicembre 2016 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito". Anche in questo caso infatti è prevista una forte integrazione tra i servizi pubblici competenti - servizi per il lavoro, compresi quelli relativi al collocamento mirato quando si tratti di persone con disabilità, servizi sociali e sanitari - per la definizione di progetti di attivazione delle persone beneficiarie delle diverse misure di sostegno al reddito.

In questo quadro connotato da processi fortemente innovativi che mirano ad ampliare le opportunità di realizzare processi di inserimento sociale e lavorativo personalizzati e mirati ai bisogni delle persone, offrendo standard di servizio omogenei sul territorio regionale, diventa quindi di particolare rilievo potenziare i 9 Uffici provinciali del collocamento mirato incrementando la forza lavoro dedicata, nello specifico attraverso il reperimento, con procedura pubblica di selezione gestita dall'Agenzia, di operatori da inserire nelle diverse realtà territoriali con contratti a tempo determinato.

## **b) Misure formative e di politica attiva per il lavoro erogate dai soggetti accreditati**

### **b.1 Misure formative e di politica attiva del lavoro a supporto dei processi di inserimento lavorativo delle persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/99**

**MISURE DI ORIENTAMENTO** finalizzate ad accompagnare e facilitare le persone nell'acquisizione:

- di informazioni utili a orientarsi, formarsi e promuoversi nel mondo del lavoro;

- di strumenti e metodologie per acquisire le informazioni sul mercato del lavoro;
- degli strumenti e delle capacità per valutare il proprio profilo di competenze e per valorizzare il proprio profilo professionale.

Le azioni potranno essere erogate dai soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**LABORATORI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO** volti ad accompagnare e facilitare le persone:

- nell'individuazione delle conoscenze, capacità e competenze in ingresso e delle aspettative/esigenze individuali per la definizione del percorso formativo e di inserimento/reinserimento lavorativo;
- nella messa in trasparenza delle esperienze e competenze professionali già acquisite e per la costruzione di un progetto professionale.

**TIROCINI** quale modalità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali, a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a supportare l'inserimento lavorativo ovvero il reinserimento delle persone, comprensivi dell'erogazione dell'indennità.

I tirocini di cui all'art. 25 comma 1 lettere c) e d) della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. potranno essere promossi da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI** ai sensi dell'art. 26 ter della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.

Il servizio di formalizzazione progettato ed erogato in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dalle disposizioni regionali di attuazione - Deliberazione della Giunta regionale n. 739/2013 - potrà essere attuato da:

- organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI LAVORATIVI** finalizzati a sostenere l'inclusione delle persone nei contesti d'impresa e a supportarle nei processi di apprendimento nei contesti lavorativi.

I servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti lavorativi e facilitare il conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi, potranno essere erogati da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE** necessari ad accrescere l'occupabilità delle persone, a facilitarle nell'avvio di successivi percorsi di formazione nei contesti lavorativi e/o di inserimento e reinserimento lavorativo riconducibili a:

- percorsi di alfabetizzazione informatica;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica;
- percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza propedeutici all'inserimento in contesti lavorativi;
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali;
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base.

Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

**PERCORSI DI FORMAZIONE AVENTI A RIFERIMENTO IL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE NONCHÉ IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE** per l'acquisizione di conoscenze e competenze di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche e per il rilascio di una qualifica professionale o di unità di competenze comprensivi dell'indennità di frequenza nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni regionali vigenti.

Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI FORMATIVI** per sostenere l'inclusione delle persone nei contesti formativi (aula, laboratorio, stage) e a supportarle nei processi di apprendimento. I servizi di tutoraggio, nonché gli altri servizi e misure individualizzate, definiti in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti

formativi (aula, laboratorio, stage) per supportare le persone nel conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi potranno essere erogati da:

- organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**PERCORSI REGOLAMENTATI** sarà finanziato l'accesso individuale ai percorsi abilitanti per Centralinista telefonico non vedente, autorizzati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, nonché riconosciute le eventuali spese di residenzialità per i frequentanti i percorsi formativi.

Le attività formative dovranno essere autorizzate ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

**SOSTEGNO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ** per accompagnare le persone verso forme di autoimpiego, start-up di impresa o apertura nuovi rami di impresa. Sarà finanziato l'accesso delle persone ad azioni e servizi di:

- Affiancamento tecnico / Coaching per la traduzione dell'idea di impresa in progetto di fattibilità
- Accompagnamento all'acquisizione delle competenze necessarie e servizi specialistici
- Affiancamento alla costruzione del business plan
- Accompagnamento allo start up d'impresa

Le attività potranno essere realizzate da:

- organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

## **b.2 Misure formative e di accompagnamento a supporto della permanenza nel lavoro**

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI LAVORATIVI** finalizzati a sostenere l'inclusione delle persone nei contesti

d'impresa e a supportarle nei processi di apprendimento nei contesti lavorativi.

I servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti lavorativi e facilitare il conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi, potranno essere erogati da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

**PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE** necessari ad accrescere l'occupabilità delle persone, a facilitarle nell'avvio di successivi percorsi di formazione nei contesti lavorativi e/o di inserimento e reinserimento lavorativo riconducibili a:

- percorsi di alfabetizzazione informatica;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica;
- percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza propedeutici all'inserimento in contesti lavorativi;
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali;
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base.

Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

**PERCORSI DI FORMAZIONE AVENTI A RIFERIMENTO IL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE NONCHÉ IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE** per l'acquisizione di conoscenze e competenze di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche e per il rilascio di una qualifica professionale o di unità di competenze comprensivi dell'indennità di frequenza nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni regionali vigenti.

Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI FORMATIVI** per sostenere l'inclusione delle persone nei contesti formativi (aula, laboratorio, stage) e a supportarle nei processi di apprendimento. I servizi di tutoraggio, nonché gli altri servizi e misure individualizzate, definiti in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti formativi (aula, laboratorio, stage) per supportare le persone nel conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi potranno essere erogati da:



- organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.

### **b.3 Misure orientative e formative a sostegno delle transizioni dei giovani certificati ai sensi della L.104/92 dai percorsi educativi e formativi verso il lavoro**

**Interventi e percorsi di carattere orientativo e/o professionalizzante** rivolti agli studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed educativo e ai giovani che abbiano da poco terminato i percorsi di istruzione o istruzione e formazione professionale e che necessitano di essere accompagnati nella fase di transizione dalla scuola al lavoro.

I percorsi personalizzati, individualizzati e flessibili dovranno essere definiti in funzione delle caratteristiche e dei bisogni dei giovani ed essere finalizzati a migliorarne l'occupabilità attraverso il potenziamento delle autonomie, la valorizzazione delle competenze e delle capacità possedute e l'acquisizione di competenze professionali specifiche.

Le attività potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

### **c) Interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità e incentivi all'assunzione**

#### **c.1 Incentivi alle imprese**

L'articolo 10 del Dlgs 151/2015 modifica in modo sostanziale quanto previsto dall'art.13 della Legge 68/99 riguardo gli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, sia per quello che riguarda le modalità di fruizione dell'incentivo (conguaglio da parte dell'Inps nelle denunce contributive mensili) sia per quanto attiene il soggetto che eroga l'incentivo (non più attraverso il Fondo Nazionale Disabili ma attraverso specifica richiesta all'INPS). La norma, che trova applicazione a decorrere dalle assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016, abolisce pertanto il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale disabili attribuendo di fatto la competenza ad erogare le risorse direttamente all'Inps e di conseguenza supera quanto previsto dalla DGR 818/2105 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi della L.68/99 ", ovvero i criteri determinati per la concessione di

incentivi a integrazione del Fondo nazionale disabili tramite l'utilizzo di risorse del Fondo regionale disabili.

In attesa di verificare come e quanto gli incentivi erogati dall'INPS sulla base della normativa vigente abbiano soddisfatto le richieste dei datori di lavoro, la previsione riguardo all'utilizzo di risorse del Fondo per il 2017 per incentivi alle imprese riguarda la finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS, riservando ad un momento successivo l'eventuale definizione di criteri e modalità di intervento congruenti con la normativa nazionale e con il regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti all'occupazione.

### **c.2 Adattamento dei posti di lavoro**

Il Dlgs 151/2015 all'art.11 modifica inoltre quanto previsto dall'art.13 co 1, lettera c) e dall'art.14 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di adattamento delle postazioni di lavoro, definiti ora "accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro"; tali interventi sono ora previsti totalmente a carico del Fondo regionale disabili (mentre in precedenza il Fondo regionale agiva in via aggiuntiva rispetto a quanto rimborsato dal Fondo Nazionale).

Tale previsione non riguarda però quanto previsto dalla L.113/1985 art.8 riguardo l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, per i quali, così come in precedenza, saranno riconosciute mediante rimborso tutte le spese sostenute dal datore di lavoro interessato.

Per quello che riguarda invece la trasformazione di posti di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 11 del citato decreto, è in corso una ricognizione presso gli uffici provinciali del collocamento mirato per verificare le richieste di adattamento giunte negli anni scorsi. Sulla base di tale ricognizione verranno stanziati le risorse, in fase di prima sperimentazione non superiori al 10% del totale delle risorse disponibili. Criteri e modalità per l'erogazione di tali contributi verranno definiti dalla Giunta regionale con successivo atto.

### **c.3 Riconoscimenti di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro**

I contributi potranno essere a favore di:

- persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in misura forfetaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;
- parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità anche se non conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
- associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

Tali risorse, nella misura massima del 10% del totale, saranno assegnate ai Comuni capi distretto sulla base di criteri condivisi con l'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna con il quale verranno condivisi anche gli indirizzi relativi alle modalità di utilizzo delle risorse, definiti con successivo atto della Giunta regionale.

#### **5. Risorse e vincoli di utilizzo**

Il Piano è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Regionale Disabili pari ad euro 12.500.000,00 stanziato sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019.

a) Rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei servizi resi dagli Uffici per il collocamento mirato nell'ambito dell'Agenzia regionale per il lavoro	8,3%
b) Misure formative e di politica attiva per il lavoro erogate dai soggetti accreditati	71,7%
c) Interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità e incentivi all'assunzione	20,0%